



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

Prot. n. 47369
Class.II.5.3

Cagliari, 24.11.2016

Acale Srl (capogruppo)

Oggetto: **Appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi alle Opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto di SANT'ANTIOCO. Procedura aperta ai sensi degli articoli 60, 95, comma 3, lett. b) e 157, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Importo stimato onorari a base d'asta € 763.926,47 (CUP E66J13000450001 - CIG 67859685F1). Bando di gara 17/2016. Acale Srl Istanza di riammissione del 14.11.2016. Riscontro e conferma esclusione.**

Si comunica che la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione 41408/1316/DG/LLPP del 19.10.2016, nella ottava seduta riservata del 23.11.2016, esaminati i rilievi esposti da codesto operatore nella istanza di riammissione alla gara in oggetto, acquisita in data 14.11.2016 (prot. E n. 45282/SCO), ha ritenuto di confermare l'esclusione, disposta in data 7.11.2016, come da Verbale seduta pubblica n. 1, in pari data, per le motivazioni di seguito espresse.

Il Disciplinare di gara all'articolo 8.4, punto 1 prevede che le "Schede e le Relazioni costituenti offerta tecnica" a pena di esclusione devono essere sottoscritte da tutti componenti dello Studio associato.

Nel caso dello Studio associato Acale (mandante del costituendo raggruppamento tra la mandataria Acale Srl e le mandanti Acale Studio Associato, Mate Soc. Cooperativa, Duomi Srl, Geol. Angelo Vigo), l'offerta è stata invece sottoscritta solo dall'ing. Andrea Gaggiotti, in qualità di legale rappresentante, come risulta dall'atto notarile di modifica del contratto di associazione (registrato ad Ancona con il n. rep. n. 5676 serie 1T del 20 luglio 2016) ove si specifica che i soci



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

ing. Andrea Gaggiotti e ing. Livio Gambacorta hanno legale rappresentanza dello studio associato con firma disgiunta.

Nella richiesta di riesame presentata dall'operatore economico escluso emerge, peraltro, che il costituendo raggruppamento fonda la propria richiesta di riammissione alla gara sulla considerazione che: "L'art. 8.4 del disciplinare prevede che, in caso di R.T.P., sia le Schede e Relazioni costituenti l'offerta tecnica (BUSTA A), sia la dichiarazione di offerta economica/tempo e relativi elaborati e attestazioni (BUSTA B) devono essere sottoscritte "dai Rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppanti nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE COSTITUENDI", senza invece considerare che lo stesso art. 8.4 prevede specificamente che, nel caso degli studi associati "... le Schede e le Relazioni costituenti l'offerta tecnica (BUSTA A), sia la dichiarazione di offerta economica/tempo e relativi elaborati e attestazioni (BUSTA B) devono essere sottoscritte da tutti componenti dello Studio Associato".

La disposizione della *lex specialis* - in applicazione della quale la Commissione ha deliberato l'esclusione del costituendo raggruppamento con mandatario la Acale Srl - ha la sua logica in considerazione della peculiare natura giuridica dello studio associato, ben riassunto dalla massima giurisprudenziale che di seguito si riporta: "E' vero che lo studio professionale associato, benchè privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza. Resta fermo, tuttavia, che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso. La partecipazione ad una selezione di uno studio associato comporta, pertanto, la sottoscrizione dell'istanza e delle offerte tecnica ed economica da parte di tutti i singoli professionisti " (Cfr. tra le altre T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, sent. n. 347 del 14/07/2011; T.A.R. Sardegna, sez. I, sent. n. 359 del 2013).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

Sul punto, la stessa Autorità di vigilanza, nel parere n. 106 del 2007, ripreso anche dalla giurisprudenza sopra citata, ha evidenziato che: “Nelle associazioni di professionisti, il rapporto che intercorre tra i liberi professionisti non è di tipo societario: non si ha mai esercizio in comune di una attività professionale ma semplice collegamento funzionale di attività che restano a tutti gli effetti individuali. Nell'esercizio collettivo della professione intellettuale ciascun professionista è titolare dell'attività espletata che non può essere imputata a soggetto diverso”.

L'Acale Studio associato, verosimilmente interpretando in modo errato il Disciplinare di gara, ha invece ritenuto necessaria e sufficiente ai fini dell'ammissione alla gara la sola sottoscrizione delle “Schede e le Relazioni costituenti offerta tecnica” da parte dell'ing. Andrea Gaggiotti, in contrasto, pertanto, con le disposizioni della *lex specialis* e col quadro normativo sopra evidenziato.

Il Direttore del Servizio

Ing. Alberto Piras